



COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE – S. S. 2024/2025

NORME DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE COMPETIZIONI

Art. 1 – La stagione sportiva P.G.S. inizia il 1° Settembre 2024 e termina il 31 Agosto 2025.

Art. 2 – Il tempo massimo di attesa è fissato in **30 minuti** per tutte le discipline sportive riguardanti gli sport di squadra.

Art. 3 – Qualora le Associazioni/Società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

Art. 4 – **MODALITÀ E COSTI PER ISCRIZIONE AI TORNEI, FORMULE GIRONI, ARBITRI ED ARBITRI DI SOCIETÀ, SPOSTAMENTI GARA E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA.**

Per quanto di competenza per le attività regionali, dalla stagione in corso saranno applicate fedelmente e categoricamente tutte le sanzioni contemplate nel presente comunicato ufficiale e nella la tabella allegata al presente regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni previste dai regolamenti nazionali PGS e per quanto non in contrasto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento.

Art. 5 – Comma 1 – CONTRODEDUZIONI AVVERSO SANZIONI E PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE (new)

È possibile inoltrare **controdeduzioni** all'organo tecnico competente (Commissione tecnica regionale) entro le 48 ore successive dalla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale. Le controdeduzioni potranno avvenire per mezzo del modulo online dedicato al quale la Commissione, a seguito delle controdeduzioni pervenute potrà definire alternativamente:

- Rigetto delle controdeduzioni e conferma provvedimento
- Accettazione parziale delle controdeduzioni e riduzione del provvedimento
- Accettazione parziale delle controdeduzioni e congelamento del provvedimento (ove per congelamento del provvedimento si intende la non applicazione fino ad eventuale nuovo provvedimento della medesima natura ed entità nell'arco della medesima stagione sportiva)
- Accettazione totale delle delle controdeduzioni e annullamento del provvedimento

Art. 5 – Comma 2 – RECLAMI: È possibile inoltrare **reclamo** all'organo tecnico competente entro le 24 ore dal termine della gara o della manifestazione. Il reclamo, spedito a mezzo raccomandata o PEC, deve essere accompagnato, pena inammissibilità, da:



- **tassa reclamo:**
 - a livello Provinciale di € 30,00;
 - a livello Regionale di € 55,00;
 - a livello Nazionale di € 105,00;
- **ricevuta della raccomandata (o PEC) contenente copia del reclamo spedita alla controparte o in alternativa dal “Modulo Reclamo online” opportunamente redatto e trasmesso dall’Applicazione PGS Calabria.**

Art. 6 – RICORSI: È possibile inoltrare **ricorso** all'organo giudicante competente entro 7 giorni dalla data di ricevimento della notifica contenente il giudizio di primo grado e deve essere accompagnato a pena di inammissibilità da:

- **tassa ricorso:**
 - a livello Regionale di € 55,00;
 - a livello Nazionale di € 105,00;
- **ricevuta della raccomandata (o PEC) contenente copia del reclamo spedita alla controparte.**
- **ricevuta della raccomandata (o PEC) contenente copia del ricorso spedita all'organo che ha emesso il provvedimento.**

Art. 7 – OBBLIGO DELL’ALLEDUCATORE IN CAMPO

Per poter accedere ai campi gara è necessario essere tesserati come **TECNICI** e non sarà quindi possibile accedere con tessere differenti.

Si ricorda che per poter procedere con questo tipo di tesseramento è necessario essere preliminarmente registrati nell'ALBO NAZIONALE TECNICI.

NON sarà consentito accedere in panchina o campo gara al fine di esercitare la funzione di Allenatore/Tecnico/Istruttore/Maestro con la tessera da Consigliere o Dirigente Generico.

Indicazioni operative nella gestione dei seguenti casi frequenti:

1. Alleducatore con tessera PGS di 1° livello.

L'Alleducatore con tessera di 1° livello risulta regolarmente iscritto all'albo tecnici e potrà essere tesserato come tecnico e quindi accedere regolarmente ai campi di gara. Ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento o un corso di 2° livello entro 5 anni pena la perdita della qualifica e l'esclusione dall'albo dei tecnici.

2. Alleducatore con tessera PGS di 2° livello.

L'Alleducatore con tessera di 2° livello risulta regolarmente iscritto all'albo tecnici e potrà essere tesserato come tecnico e quindi accedere regolarmente ai campi di gara.

3. Tecnico federale o laureato Scienze motorie.

Il tecnico federale (o laureato Scienze motorie) può essere iscritto all'albo tecnici e potrà essere tesserato come tecnico solo se abilitato dal comitato regionale PGS a seguito di specifico corso integrativo, della durata di 4 ore, promosso dal comitato.

4. Tecnico senza alcuna qualifica.

Il tecnico senza alcuna qualifica può richiedere al comitato regionale di poter svolgere un esame abilitante al fine di acquisire una qualifica provvisoria. Se l'esame viene superato il tecnico può essere temporaneamente iscritto all'albo tecnici e potrà essere tesserato come tecnico per la stagione sportiva corrente e quindi accedere regolarmente ai campi di gara. Ha



l'obbligo di frequentare un corso di 1° livello entro 1 anno (massimo 2 con deroga) pena la perdita dell'abilitazione.

5. A.S.D./S.S.D. senza allenatore riconosciuto.

Le A.S.D./S.S.D. che parteciperanno saltuariamente alle attività sportive promosse dal comitato regionale PGS senza la presenza di un allenatore in panchina incorreranno nelle sanzioni previste dal regolamento (*Sanzione n. 1 - mancata presenza di allenatore in panchina*). **Per le A.S.D./S.S.D. che intendano partecipare alle attività sportive promosse dal comitato regionale PGS senza la presenza di un allenatore in panchina potranno iscrivere la squadra con un contributo di partecipazione maggiorato.**

A.S.D./S.S.D. neo affiliate.

Le A.S.D./S.S.D. neo affiliate che parteciperanno alle attività sportive promosse dal comitato regionale PGS senza la presenza di un allenatore in panchina non incorreranno nelle sanzioni previste dal regolamento in deroga alle disposizioni previste.

Art. 8 – Tasse gara

Per la corrente Stagione Sportiva per le competizioni relative alla Coppa Calabria 2024/2025 e alla Don Bosco Cup 2024/2025 il versamento della tassa gara viene come di seguito disposto:

- **Dalla categoria under 15 (compresa) in poi fino alla categoria under 16 (compresa): € 10 con versamento cumulativo da effettuare al comitato regionale PGS Calabria entro 10 giorni dalla pubblicazione dei calendari**
- **Dalla categoria under 17 (compresa) e per tutte le ulteriori categorie giovanili successive: € 15 con versamento cumulativo da effettuare al comitato regionale PGS Calabria entro 10 giorni dalla pubblicazione dei calendari**
- **Per le sole categoria Open e Libera: € 20 con versamento cumulativo da effettuare al comitato regionale PGS Calabria entro 10 giorni dalla pubblicazione dei calendari**

Art. 9 – Spostamenti gara

Fermo restando le disposizioni pubblicate, si chiarisce che non sarà possibile effettuare spostamenti gara durante la stagione sportiva.

Ogni ASD, nei primi 21 giorni dalla pubblicazione ufficiale di tutti i calendari, potrà richiedere **GRATUITAMENTE** gli spostamenti necessari, in accordo con le corrispettive ASD antagoniste, per adeguare il proprio calendario gara secondo esigenze e impegni non altrimenti differibili.

Tempistiche previste per gli spostamenti gara gratuiti:

	TIPOLOGIA DI GARA	DALLA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI
1° FASE	CON ARBITRAGGIO	GRATUITI E ILLIMITATI NEI 21 GIORNI SUCCESSIVI
	CON AUTOARBITRAGGIO	GRATUITI E ILLIMITATI FINO AL 28 FEBBRAIO
2° FASE	CON ARBITRAGGIO	GRATUITI E ILLIMITATI NEI 7 GIORNI SUCCESSIVI
	CON AUTOARBITRAGGIO	GRATUITI E ILLIMITATI NEI 7 GIORNI SUCCESSIVI

Ulteriori spostamenti autorizzati saranno illimitati e a pagamento.

Ogni spostamento gara richiesto dovrà seguire la seguente procedura.



PROCEDURA SPOSTAMENTO GARA

- a. **La squadra richiedente inoltra email di richiesta alla commissione gare regionale e per conoscenza anche alla ASD controparte**
Email istituzionale dedicata:
SPOSTAMENTI.GARE@PGSCALABRIA.IT
- b. **L'ASD controparte dovrà confermare e accettare in risposta all'email**
- c. **La Commissione gare approverà in caso di conferma della controparte e in caso di corretto versamento della tassa di spostamento gara.**

Lo spostamento gara sarà approvato altresì solamente se:

- a. **Opportunamente motivato**
- b. **Approvato dalla controparte**
- c. **Accompagnato dalla ricevuta di versamento della tassa spostamento gara da versare al Comitato regionale PGS Calabria**

Lo spostamento deve intendersi autorizzato solamente se:

- **Seguito dalla conferma della ASD avversaria con accettazione in risposta all'email**
- **Approvato dalla commissione gara con pubblicazione sui calendari**

La modifica del solo campo da gioco e/o del solo orario gara non comporta il versamento di alcuna tassa.

Gli spostamenti gara di natura "eccezionale" ossia tra le 48 e le 6 ore dalla gara, comporteranno un versamento della tassa maggiorato.

TABELLA RIEPILOGATIVA TASSE SPOSTAMENTO GARE

TIPOLOGIA DI MODIFICA	Gare con arbitro regionale	Gare con Autoarbitraggio
Campo e/o ora	GRATUITO	GRATUITO
Giorno (nei primi 21 giorni dalla pubblicazione)	GRATUITO	GRATUITO
Giorno (entro 48 ore dalla gara)	€ 5	GRATUITO
Eccezionale (tra le 48 e le 6 ore dalla gara)	€ 15	GRATUITO
Gare dal 1 marzo in poi entro 48 ore dalla gara	€ 5	€ 2,50
Gare dal 1 marzo in poi tra le 48 e le 6 ore dalla gara	€ 15	€ 15



Art. 10 – Piattaforma ENJORE PRO MANAGER NEW

Per la corrente Stagione Sportiva e per tutte le competizioni promosse dal Comitato regionale PGS Calabria, ci si avvarrà esclusivamente dell'utilizzo della piattaforma **ENJORE PRO MANAGER**, un applicativo in grado di gestire ed automatizzare tutte le procedure relative alla pubblicazione di:

- Calendari
- Risultati e classifiche
- Comunicati
- Disciplina
- Designazioni arbitri

Account squadre

Ogni squadra avrà possibilità di creare autonomamente un proprio account e gestire la propria attività sportiva tra cui le convocazioni alle gare e le relative distinte online. Tramite il proprio account ogni ASD avrà modo di iscrivere le proprie squadre, effettuare versamenti e monitorare tutto il movimento sportivo

Art. 11 – La **Commissione Tecnica Regionale** potrà, durante il corso della stagione, apportare al presente regolamento le modifiche e le aggiunte che si rendessero necessarie. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale e avranno valore alla data dello stesso.

L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI E SEGUENTI È DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TECNICA.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e dai regolamenti sportivi specifici pubblicati dal comitato regionale PGS Calabria, le Associazioni/Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della P.G.S. e, per quanto non in contrasto con esse, i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Tutti i regolamenti PGS sono scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.pgsitalia.org.

Il Comitato Regionale delle P.G.S. della Calabria declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS.